




COMUNE DI PESCIA

PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I PUBBLICI ESERCIZI: DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE ATTIVITA'



A cura dell'A.O. Sviluppo Economico
Ufficio Commercio

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.28 del 2/5/94 - modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/6/95 - modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29.12.97.

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. Per orario estivo si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora legale, per orario invernale quello compreso nel periodo in cui ha effetto l'ora solare.
2. Per turno di chiusura si intende la chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana.
3. Le aree a prevalente economia turistica del Comune sono quelle individuate con Delibera del Consiglio Regionale del 18.12.90 n. 368: dall'1/3 al 31/10 per Collodi e Ponte all'Abate; dall'1/6 al 30/9 per la Montagna Pesciatina.
4. Ai fini dell'applicazione della presente normativa i pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande sono suddivisi secondo le tipologie di esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25.8.91 n. 287, dal titolo "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi".
5. Sempre ai fini dell'attuazione del presente regolamento, che ha carattere provvisorio in attesa dell'emanazione del Regolamento di esecuzione della Legge 287/91, il territorio comunale è suddiviso in zone, così come risultanti nell'Ordinanza Sindacale n. 69 dell'11.02.93.

ARTICOLO 2

ORARIO DEGLI ESERCIZI DELLA SOMMINISTRAZIONE

1. Per gli esercizi della somministrazione (tipologia A, B, e D) tenuto conto delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, sono fissati i seguenti orari:
ORARIO MINIMO
5 ore di apertura giornaliera effettiva.
ORARIO MASSIMO
22 ore di apertura giornaliera.
2. Detti orari devono essere compresi tra le ore 5,00 e le ore 02,00.
3. Ciascun esercente ha ampia possibilità di scelta anche diversificando l'orario di attività tra periodo estivo ed invernale, o tra un giorno e l'altro della settimana. Inoltre per gli esercenti che operano nelle zone di Collodi- Ponte all'Abate e della Montagna, potranno essere effettuate scelte diverse per i periodi compresi nella stagione turistica, rispetto al resto dell'anno.
4. In ogni caso dovrà essere data al Sindaco *PREVENTIVA* comunicazione dell'orario prescelto, a mezzo di Raccomandata con avviso di ricevimento, il cui ritorno consentirà di adottare

il nuovo orario, previa esposizione al pubblico di un apposito cartello ben visibile dall'esterno (vedi successivo articolo 13).

ARTICOLO 3

ORARIO PER ATTIVITA' ALL'APERTO

1. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata su suolo pubblico o comunque in aree all'aperto, il Sindaco può stabilire un orario differenziato rispetto a quello previsto per l'attività che viene svolta all'interno dell'esercizio; comunque tale attività deve cessare alle ore 24,00.

ARTICOLO 4

ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI

1. Per gli esercizi misti di tipologia A e B l'orario di apertura e chiusura è determinato dall'attività prevalente.
2. Gli esercizi muniti sia di autorizzazione per la somministrazione sia di autorizzazione per il commercio al dettaglio (o licenza per la vendita di articoli di monopolio), nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura dei negozi o degli spacci di generi di monopolio, devono sospendere la vendita dei relativi articoli se tengono aperto l'esercizio per svolgere l'attività di somministrazione.

ARTICOLO 5

ORARIO PASTICCERIE - ROSTICCERIE - FRIGGITORIE ED ALTRE ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 121/87

1. Le rosticcerie, le friggitorie, gli esercizi di vendita di pizza al taglio, le pasticcerie e gli esercizi che provvedono in modo esclusivo o prevalente alla vendita di dolci e gelati, escluse le attività artigianali, anche se non muniti di autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico, seguono l'orario di tutte le altre disposizioni stabilite per i pubblici esercizi della somministrazione.
2. Le stesse attività quando sono svolte in forma artigianale seguono l'orario e tutte le altre disposizioni stabilite per i pubblici esercizi della somministrazione, in ogni caso l'attività di vendita dovrà prorogabilmente cessare alle ore 23,00.
3. Gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, mobili, fiori piante e relativi accessori, nonché i laboratori esclusivamente adibiti alla produzione e vendita di pasta fresca, possono scegliere di rimanere aperti nei giorni domenicali e festivi, secondo l'orario degli esercizi di vendita al dettaglio. In tal caso dovranno effettuare la chiusura obbligatoria nel giorno di lunedì ovvero, se questo è festivo, nel giorno immediatamente successivo non festivo.

ARTICOLO 6

ORARIO PER LA SOMMINISTRAZIONE NEI CIRCOLI PRIVATI OD AFFILIATI AD ENTI A CARATTERE NAZIONALE

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata ad esclusivo favore di soci di circoli privati od affiliati ad Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, può essere effettuata sull'intero arco di apertura del circolo medesimo ma, durante le ore notturne, non oltre le 1,00.

ARTICOLO 7

ORARIO DEGLI ESERCISI ANNESSI AD ALBERGHI

1. Negli esercizi annessi ad alberghi, ed altre strutture ricettive extralberghiere è ammessa, nel rispetto della normativa

sanitaria, la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente agli ospiti interni, continuativamente 24 ore su 24. Se tale somministrazione avviene all'aperto, diviene applicabile quanto previsto nel precedente articolo 3.

ARTICOLO 8

ORARIO PER LO SVOLGIMENTO DI PICCOLI TRATTENIMENTI PUBBLICI ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI DELLA SOMMINISTRAZIONE

1. Qualora negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (tipologia A, B, e D), venga richiesta l'autorizzazione ad effettuare oltre le ore 24 anche attività di trattenimento musicale effettuato dal vivo o con strumenti meccanici (es. piano-bar, videoregistratore, ecc.), dovranno essere sentite le associazioni di cui al successivo articolo 11.
2. L'orario dell'attività principale di somministrazione potrà essere diversificato rispetto all'orario dell'attività accessoria del trattenimento. Anche in questo caso diviene applicabile quanto previsto dal precedente articolo 3.

ARTICOLO 9

DEROGHE GENERALI

1. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito.
2. E' permesso inoltre di effettuare una chiusura intermedia giornaliera fino ad un massimo di due ore consecutive.
3. Nel rispetto dell'orario massimo di apertura, stabilito al precedente articolo 2, è consentito agli esercenti di

posticipare, la chiusura di un'ora rispetto all'orario prescelto o adottato a norma degli articoli precedenti, nelle giornate di venerdì e sabato, nonché nei giorni prefestivi e festivi. Tale protrazione non è ammessa nella giornata di domenica, a meno che tale giornata non coincida con una festività.

4. Il Sindaco, in presenza di situazioni del tutto eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, qualora non si determinino situazioni pregiudizievoli per l'ambiente circostante, sentite le associazioni di categoria e il locale Commissariato, ha facoltà di autorizzare un orario di apertura in deroga a quanto stabilito nel presente regolamento, anche per tutta la notte.

ARTICOLO 10

DEROGHE SPECIALI

1. Sono stabilite le seguenti deroghe per i pubblici esercizi della somministrazione (Tipologia A, B, e D):
 - a. Agli esercenti è consentito di posticipare la chiusura di 3,30 ore rispetto all'orario prescelto o adottato a norma del presente Regolamento in occasione delle feste natalizie e di fine anno e precisamente nei giorni 24/25/26 Dicembre e 1/5/6/ Gennaio;
 - b. Agli esercenti è altresì consentito di posticipare la chiusura di 1,30 ore rispetto all'orario prescelto o adottato a norma del presente Regolamento, nei giorni 19/20/21/22/23/27/28/29 Dicembre, 2/3/4 Gennaio e di Giovedì e Martedì grasso.

ARTICOLO 11

PROGRAMMI DI APERTURA PER TURNO

1. Il Sindaco al fine di assicurare all'utenza specie nei mesi di luglio e agosto, idonei livelli di servizio, predispone entro il 15 giugno di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di tipologia A, B, e D, distinti per zone e sottozone comunali.

2. Durante il turno assegnato l' esercente dovrà assicurare un minimo di 6 (sei) ore effettive di apertura giornaliera e rendere noto al pubblico il turno stesso secondo le modalità di cui all' articolo 8, 5° comma della Legge 287/91.

ARTICOLO 12

TURNI DI CHIUSURA

1. Eccetto i periodi in cui si applicano i Programmi di apertura per turno di cui all' articolo precedente, tutti gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli che scelgono l' orario dei pubblici esercizi, possono osservare la chiusura di un' intera giornata nel corso di ogni settimana. Al riguardo, per gli esercizi di nuova apertura o per modificare quanto già autorizzato, gli interessati devono presentare apposita istanza al Sindaco, il quale autorizzerà la chiusura, sentito il parere delle categorie interessate e previa verifica che in ogni zona e sottozona del territorio comunale vi sia un adeguato numero di esercizi aperti.

ARTICOLO 13

CARTELLO

1. E' fatto obbligo all' esercente di esporre in luogo ben visibile dall' esterno dell' esercizio un cartello indicante in termini ben chiari il giorno settimanale di chiusura per turno di riposo, l' orario di apertura e chiusura, nonché le facoltà concesse allo stesso ai sensi del 2° comma dell' articolo 8 della Legge 287/91, relativamente alla posticipazione dell' apertura ed all' anticipazione della chiusura.
2. Sullo stesso cartello dovrà inoltre essere riportato:

- un contrassegno raffigurante da 1 a 5 stelle a seconda della categoria dell'esercizio e precisamente n. 5 per categoria di lusso, n. 4 per I° categoria, n.3 per II° categoria, n. 2 per III° categoria, n. 1 per IV° categoria.
3. Tali cartelli per motivi di uniformità ed estetica, dovranno essere conformi al modello che sarà approvato dalla Giunta municipale con apposita deliberazione.
 4. Agli esercizi di tipologia A è fatto obbligo di esporre il menù (comprensivo dei prezzi) il prezzo minimo e massimo dei vini disponibili, la percentuale del servizio nonché l'importo del coperto; il tutto in luogo ben visibile dall'esterno del locale. L'esercente è tenuto a fornire al cliente la carta dei vini con i relativi prezzi.
 5. L'adeguamento a quanto previsto in questo articolo deve avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 14

ORARIO PER L'USO DI ELETTROGRAMMOFONI ED ALTRI APPARECCHI MUSICALI IN ESERCIZI PUBBLICI

1. L'uso di elettrogrammofoni a gettone, di giradischi, apparecchi radoriceventi o televisivi o di altri apparecchi musicali all'interno degli esercizi pubblici di tipologia A, B e D, se debitamente autorizzato, è consentito non prima delle 7,00 e deve avere termine alle ore 24,00.

2. Eventuali deroghe di orario dovranno essere autorizzate sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'Azienda di Promozione Turistica e le Associazioni dei consumatori utenti, tenuto conto delle esigenze e consuetudini locali.

ARTICOLO 15

ORARIO GIOCHI LECITI

1. I giochi leciti autorizzati in esercizi di Tipologia A, B e D sono consentiti non prima delle ore 9,00 e devono terminare in

ogni caso alle ore 24,00. Sono comunque vietati ai minori di 14 anni.

ARTICOLO 16

- INSONORIZZAZIONE

2. In nessun caso l'attività svolta nell'esercizio potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, così come fissati dalla vigente normativa.
3. Ove necessario, pertanto, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione dei locali.

ARTICOLO 17

SALE DA BALLO, DANCING, DISCOTECHE

1. I locali da ballo e da trattenimento in genere devono svolgere la loro attività nella seguente fascia oraria:
dalle ore 15,00 alle ore 3,00.
2. L'orario sarà indicato sulla licenza e autorizzato dal Sindaco tenuto conto del tipo di locale e della sua ubicazione, in modo da armonizzare l'attività dell'esercizio con le esigenze della popolazione residente.
3. L'orario riportato sulla licenza, per quanto attiene i limiti di apertura e della chiusura, è tassativo e può essere modificato solo con successivo atto del Sindaco.
4. Valgono le deroghe previste agli articoli 9 e 10 della presente normativa.

ARTICOLO 18

SALE GIOCHI

1. Per sale giochi si intendono quegli esercizi pubblici destinati in via esclusiva o prevalente al trattenimento del pubblico e dotati prevalentemente di giochi automatici o semiautomatici di puro trattenimento e svago. Deve essere rispettato quanto previsto dal Decreto Ministeriale 564/92 e successive modifiche.

2. E' comunque vietato l'utilizzo degli apparecchi da gioco ai minori di anni 14.
3. Per tali esercizi non è previsto l'obbligo della chiusura settimanale, ove sia esclusa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed è fissata nella seguente fascia oraria di apertura e chiusura:
dalle ore 10,00 alle ore 1,00.
4. Non è comunque consentita alcuna protrazione di orario di chiusura. Il titolare è obbligato ad esporre un cartello con indicato l'orario di attività.

ARTICOLO 19

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione del presente Regolamento si segue la procedura di cui alla Legge 689/81.
2. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento non disciplinate da leggi dello Stato, sono punite con il pagamento di una somma di £. 100.000 a £. 600.000.
3. In caso di recidiva nella violazione delle disposizioni concernenti gli orari di apertura e chiusura, il Sindaco dispone la chiusura dell'esercizio per un massimo di quindici giorni.

ARTICOLO 20

NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Sono annullate tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento, comprese le protrazioni di orario eventualmente concesse dall'Amministrazione Comunale prima dell'entrata in vigore delle presente disciplina.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale in materia.

=====